



Città di San Severo
Provincia di Foggia

Prot. n. 381/Avv.
San Severo, 27.11.2001

Oggetto: Procedimento disciplinare di cui alla contestazione di addebiti prot. n. 225/Avv del 30.7.2001.

Il Dirigente dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari

Vista la contestazione di addebiti disciplinari prot.n.226/Avv. del 30.7.2001, con la quale, a seguito di comunicazione pervenuta dal Dirigente del Settore Personale, venivano contestati al Sig. Macchiarola Giovannantonio i seguenti fatti:

- a) la mancata e non giustificata presa di servizio, nel giorno 16.7.2001, a seguito di trasferimento, presso il Comando Polizia Municipale; soltanto in data 23.7.2001 veniva presentato un certificato di ricovero in regime di Day Ospital decorrente dal 16.7.2001;
- b) l'assenza ingiustificata dal servizio a decorrere dal giorno 17 Luglio 2001 al 27 Luglio 2001;
- c) la presentazione della domanda di ferie ad un Dirigente di diverso Settore, senza preventiva autorizzazione da parte del Responsabile del Servizio.

Dato atto che la predetta contestazione conteneva l'invito a presentarsi presso l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per essere sentito a sua difesa, per il giorno 10.8.2001, alle ore 9, ma il Sig. Macchiarola non si è presentato;

Vista la nota prot.n. 274/Avv del 19.9.2001, con la quale l'Ufficio per i procedimenti disciplinari convocava nuovamente il Sig. Macchiarola per il giorno 1° Ottobre 2001, per essere sentito a sua difesa, ma il dipendente non si è presentato;

Visti gli atti acquisiti al procedimento;

Dato atto che i fatti contestati sono ascrivibili rispettivamente:

- a) alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 25, 5° comma, lett. d) CCNL 6.4.1995;
- b) alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 25, 5° comma, lett. c) CCNL 6.4.1995;
- c) alla fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 25, 4° comma, lett. g) CCNL 6.4.1995.

Ritenuto di dover valutare i fatti contestati, non solo alla luce dei criteri generali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previsti dall'art. 25, 1° comma del CCNL 6.4.1995, ma anche sulla base del comportamento assunto dal dipendente in sede di procedimento disciplinare, di totale ed intenzionale rifiuto del confronto con l'Amministrazione, confermando lo stesso 'animus' che appare aver caratterizzato i fatti contestati;

Ritenuto, tuttavia, per ragioni di opportunità, di non dover irrogare la sanzione della sospensione dal servizio, prevista dalle disposizioni richiamate per le fattispecie di illecito descritte nei precedenti punti a) e b), al fine di offrire al dipendente ulteriore motivo di dialogo e di confronto e di favorire la sua reintegrazione nell'Ente, considerato che egli risulta assente

dal servizio per malattia dai principi del mese di Settembre, senza essere mai rientrato in servizio a far data dai fatti contestati, risalenti al 16.7.2001.

Visto l'art. 55 del D.Lvo n. 165/2001.;

Visto l'art. 25, 1°, 4° e 5° comma del CCNL 6.4. 1995;

DISPONE

- per tutti i fatti contestati con nota prot.n. 226/Avv del 30.7.2001 viene irrogata la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di retribuzione, con diffida a non reiterare i comportamenti sanzionati.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnativa:

- dinanzi al Collegio arbitrale di disciplina del Comune di San severo, nel termine di 20 (venti) giorni dalla notifica;
- dinanzi al Tribunale Ordinario di Foggia – Sezione Lavoro.

Il presente provvedimento va notificato:

- al Sig. Macchiarola Giovannantonio;

Il presente provvedimento va comunicato:

- al Sig. Sindaco,
- al Sig. Capo Sezione Personale.

Avv. Mario Carlino

